



Città metropolitana
di Roma Capitale

Hub 1 - Dipartimento V - "S.U.A. e Contratti"
Il Direttore
Dott. Paolo Berno

Spett.le
ITA s.r.l.
C.F. 01593590605
via Brofferio 3 - 10121 Torino
ita@legalmail.it

Oggetto: lettera commerciale (art. 18, comma 1 D.Lgs. 36/2023) per regolamentare l’Affidamento Diretto Reg.PI028348-25 - CIG B8C3434081_ Richiesta di Offerta per il Corso di formazione “FORMAZIONE DI BASE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” per n.2 partecipanti - ITA Srl, ex art 50, comma 1, lett. b) D.Lgs 36/2023 - Spesa complessiva: € 80,00 Iva inclusa (€ 65,57 IVA esclusa)

Visto il D. Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti);

vista la RICHIESTA DI OFFERTA per l’affidamento per il “Corso di formazione “FORMAZIONE DI BASE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” per n.2 partecipanti - ITA Srl ex art 50, comma 1, lett. b) D.Lgs 36/2023 - Spesa complessiva: € 80,00 Iva inclusa (€ 65,57 IVA esclusa), CIG B8C3434081, parte integrante del presente atto;

vista l’offerta economica dell’Operatore ITA Srl C.F. 01593590605, con sede legale in via Brofferio 3 - 10121 Torino, trasmessa tramite portale telematico “Portale gare della Città metropolitana di Roma Capitale” con Registro di Sistema n. PI028491-25 del 20/10/25;

viste le risultanze della valutazione dell’offerta presentata;

vista la Determinazione Dirigenziale R.U. 4768 del 11/11/2025 con cui è stato disposto l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023 all’Operatore ITA Srl, C.F. 01593590605;

la presente lettera commerciale costituisce contratto ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 36/2023 per la disciplina dei rapporti tra Dip.to V - SUA e Contratti – Hub 1 della CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE, CF. 80034390585 P.IVA 06214441005 VIA IV NOVEMBRE 119/A 00187 ROMA (RM), qui rappresentata dal Direttore del Dip.to V - SUA e Contratti – Hub 1, Dott. Paolo Berno (d’ora in poi committente), e ITA Srl C.F. 01593590605, con sede legale in via Brofferio 3 - 10121 Torino, qui rappresentato dal Procuratore speciale VIGLINO GIAN ANDREA (affidatario), in relazione all’esecuzione delle prestazioni in oggetto e secondo le condizioni di seguito riportate:



Direzione e Servizio 1 del Dip. V
"Appalti e contratti"
ISO 37001:2016
(certificato n. 1401.2024)

Viale Giorgio Ribotta, 41/43 - 00144 Roma
Piano 20- stanza 11
Tel. 06/67663466-2402-4910
E-mail: appalticontratti@cittametropolitanaroma.it
Pec: svilstrat@pec.cittametropolitanaroma.it



1.Oggetto:

- a. espletamento della fornitura di "Corso di formazione "FORMAZIONE DI BASE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI" per n.2 partecipanti – ITA Srl ex art 50, comma 1, lett. b) D.Lgs 36/2023 - Spesa complessiva: € 80,00 Iva inclusa (€ 65,57 IVA esclusa) - CIG B8C3434081 **come da offerta economica trasmessa tramite portale telematico "Portale gare della Città metropolitana di Roma Capitale" con Registro di Sistema n. PI028491-25 del 20/10/25, parti integranti del presente atto;**
b. CIG: B8C3434081;

2.Durata e esecuzione del contratto:

Il contratto è da ritenersi efficace dalla data di sottoscrizione

3.Stipula e perfezionamento del contratto

La stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche mediante Portale gare dell'Amministrazione (<https://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portalegare/>), ai sensi e per effetti dell'art. 18 D. Lgs. 36/2023.

Il perfezionamento del contratto avviene alla data della ricezione, da parte del committente, della presente lettera.

4.Modalità di esecuzione

È fatto assoluto divieto all'affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, il presente atto, a pena di nullità dell'atto medesimo. In caso di inadempimento da parte dell'affidatario degli obblighi di cui al presente articolo, il committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, il presente atto. L'affidatario si obbliga ad effettuare direttamente la prestazione in oggetto nel rispetto di tutte le clausole e condizioni, nessuna esclusa od eccettuata, contenute nella presente lettera, nonché delle indicazioni impartite dal committente.

5.Corrispettivo

Il corrispettivo, onnicomprensivo, fisso e invariabile, per la prestazione oggetto del presente atto, è pari alla somma di somma complessiva di € 80,00 Iva inclusa (€ 65,57 IVA esclusa).

Il predetto corrispettivo si riferisce all'esecuzione della prestazione assunta a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni di cui al presente atto.

Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'affidatario a tutto suo rischio in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime. Lo stesso è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità non previamente valutata dall'affidatario.

L'affidatario non può vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, salvo quanto espressamente previsto dalla normativa vigente.

6.Oneri, obblighi e adempimenti a carico dell'affidatario

Sono a carico dell'affidatario tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico al committente per legge. L'affidatario dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto ai sensi del D.P.R. n. 633/72, ove richiesta. Sono a carico





dell'affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione del servizio oggetto del presente atto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale. L'affidatario si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nella RDO parte integrante del presente atto; in ogni caso, l'affidatario si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. L'affidatario si impegna espressamente a:

- a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle prestazioni secondo quanto specificato nella RDO e negli atti richiamati dal presente atto;
- b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
- c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire al committente di monitorare la conformità del servizio alle norme previste nel presente atto;
- d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- e) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal committente;
- f) non opporre al committente qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla realizzazione del servizio assunto;
- g) manlevare e tenere indenne il committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti. L'affidatario si obbliga a consentire al committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. L'affidatario si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal committente. L'affidatario si obbliga a dare immediata comunicazione al committente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente contratto. Sono a carico dell'affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione del servizio. In caso di inadempimento da parte dell'affidatario agli obblighi di cui ai precedenti commi, il committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto la presente fornitura ai sensi delle successive disposizioni in tema di risoluzione;





L'affidatario si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto tutte le norme di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. ii.

7. Danni e responsabilità civile

L'affidatario assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'affidatario stesso quanto del committente o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

8. Liquidazione dei corrispettivi

L'affidatario ha trasmesso la seguente documentazione:

1. *Istanza di partecipazione_signed*
2. *Schema Patto di integrità_signed*
3. *BustaEconomica_signed*
4. *Tracciabilità_signed*

La contabilità del presente appalto è disciplinata, per quanto compatibile con la normativa vigente, dal vigente "Regolamento di contabilità" della Città metropolitana di Roma Capitale. I pagamenti sono disposti previo accertamento da parte del R.U.P. della regolarità della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nel presente contratto, nell'Avviso Pubblico e nell'offerta tecnica presentata.

L'Amministrazione provvederà a liquidare le somme a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica.

Per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti, assunti con il presente atto, è versato il corrispettivo all'affidatario, in conformità alla normativa vigente.

9. Tracciabilità dei flussi finanziari

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all'osservanza del disposto di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", così come sostituito dall'art. 7 del D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con la L. 17 dicembre 2010 n. 217.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'affidatario ha comunicato al Dipartimento V - SUA e Contratti - Servizio n. 1 - Stazione Unica Appaltante, gli estremi identificativi dei conti correnti e le generalità fiscali delle persone delegate ad operare su di essi ed è obbligato a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A. il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall'art. 7 del D. L. n. 187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010.

Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l'esecutore si obbliga, altresì, ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con gli eventuali subcontraenti, a pena di nullità assoluta,





un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. n. 136/2010.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall'art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.

10.Patto di Integrità

Con Decreto del Sindaco metropolitano n. 21 del 26/02/2025 recante "Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.). Triennio 2025-2027", è stato approvato il Patto di Integrità. Come accettato e sottoscritto dall' affidatario questo si impegna a rispettare tutte le clausole e condizioni da esso previste.

11.Risoluzione

Al presente atto si applica l'art. 122 del Codice dei Contratti (D.Lgs. 36/2023). Restano, comunque, ferme le clausole risolutive espressamente disciplinate nel presente atto.

In particolare, si conviene che il presente contratto si intende risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, in caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti generali di cui agli artt. 94, 95, 96, 97, 98 del Codice medesimo.

In tal caso l'affidatario ha diritto al pagamento da parte del committente del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già rese correttamente ed a regola d'arte e nei limiti dell'utilità ricevuta. Inoltre, il committente procederà all'applicazione di una penale nella misura del 10 per cento del valore del contratto.

12.Risoluzione del contratto per grave inadempimento

Quando il RUP accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'affidatario, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, redige una relazione particolareggiata, corredata dai documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente il cui importo può essere riconosciuto all'affidatario.

Può essere valutato come grave inadempimento ai fini della risoluzione del contratto:

l'inadempimento/gli inadempimenti che comporta/comportano grave pregiudizio (non solo economico) per Città metropolitana di Roma Capitale Dipartimento V - SUA e Contratti;

b) realizzazione del Servizio con caratteristiche diverse/inferiori a quelle indicate nell'offerta e nella RDO;

b) il reiterato inadempimento delle obbligazioni previste dal contratto.

Città metropolitana di Roma Capitale Dipartimento V - SUA e Contratti si riserva la facoltà di ricorrere allo strumento della risoluzione del contratto laddove inadempimenti reiterati, e/o condotte gravemente negligenti, complessivamente considerate, assumano sufficiente capacità rappresentativa dell'inaffidabilità professionale dell'affidatario.

Il RUP formula la contestazione degli addebiti all'affidatario, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al medesimo.

La nota di contestazione vale anche ai fini della L. n. 241/1990 quale avvio del procedimento per la risoluzione. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine assegnato senza che l'affidatario abbia risposto Città metropolitana di





13. Risoluzione del contratto per grave ritardo

Nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'affidatario rispetto alle previsioni del presente atto, il RUP gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'affidatario deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'affidatario, qualora l'inadempimento permanga Città metropolitana di Roma Capitale risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.

La nota di contestazione vale anche ai fini della L. n. 241/1990 quale avvio del procedimento per la risoluzione. Nel caso di risoluzione del contratto l'affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

14. Recesso

La Stazione Appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo e per qualsiasi motivo dal presente atto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 123 del Codice dei Contratti. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti il committente che abbiano incidenza sulla prestazione, il committente stesso può recedere in tutto o in parte unilateralmente dal presente atto, con le modalità di cui all'art. 123 del Codice degli Appalti.

15. Riservatezza

Nel corso dell'esecuzione del Contratto, l'Affidatario potrebbe avere accesso o prendere possesso, visione o conoscenza di informazioni inerenti alla Committente (Città metropolitana di Roma Capitale), indipendentemente dal fatto che le stesse siano qualificate o meno come riservate (di seguito: "Informazioni Riservate"). Al fine di meglio identificare le "Informazioni Riservate", le Parti convengono che tra queste rientra qualsiasi dato e/o informazione che la Committente trasmetterà all'Affidatario durante lo svolgimento delle attività dichiarando esplicitamente il carattere di riservatezza con una delle seguenti modalità:

i. per iscritto e/o

ii. attraverso la consegna di materiale e/o

iii. attraverso il rilascio dell'autorizzazione all'accesso alle Informazioni Riservate, come nel caso che queste siano registrate in un archivio informatico e/o sui dispositivi stessi che verranno analizzati e/o

iv. attraverso comunicazione verbale e/o visiva. Saranno pertanto Informazioni Riservate, in via esemplificativa e non esaustiva: i dati e le informazioni inerenti alla Committente e/o i dati e le informazioni relativi alla struttura ed al personale (ivi inclusi anche i dati personali); i dati e le informazioni inerenti alla strutturazione e





alle strategie; i dati e le informazioni inerenti ai sistemi informatici e di telecomunicazione; analisi; knowhow; in genere, qualsivoglia notizia di natura tecnica, legale, economica/fiscale o commerciale. L'Affidatario si obbliga, per sé stesso e per i propri dipendenti, collaboratori e subappaltatori autorizzati ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1381 c.c., a mantenere la più rigorosa riservatezza sulle Informazioni Riservate di cui è venuto o verrà a conoscenza.

Conseguentemente si obbliga a:

- gestire le Informazioni riservate in modo da mantenerle strettamente riservate e confidenziali impedendo qualsiasi comunicazione e/o divulgazione, salvo quanto di seguito specificato;
- limitare la circolazione interna delle Informazioni Riservate unicamente alle persone che, per ragioni di ufficio o di competenza, abbiano diretta necessità di conoscere tali Informazioni Riservate per l'esecuzione dei servizi, imponendo a tali persone i medesimi obblighi di riservatezza e confidenzialità;
- non utilizzare le Informazioni Riservate per scopi diversi dall'esecuzione dei servizi;
- non copiare né divulgare e comunicare a terzi le Informazioni Riservate ricevute, se non con il preventivo consenso scritto della Committente;
- non divulgare a terzi i particolari dei servizi ovvero i termini e le condizioni di eventuali accordi tra le Parti in ordine ai servizi stessi;
- non copiare, duplicare, riprodurre o registrare in qualunque forma e con qualunque mezzo le Informazioni Riservate, salvo che ciò avvenga strumentalmente all'esecuzione dei servizi, alle sole persone nelle stesse coinvolte e nella misura strettamente necessaria per consentirne l'esecuzione. L'Affidatario, laddove ritenesse necessario, nell'ambito del Contratto, comunicare Informazioni Riservate a terzi, dovrà previamente essere autorizzato per iscritto dalla Committente e, in tal caso, dovrà assicurare che i terzi aderiscano per iscritto alle obbligazioni di cui al presente articolo. L'Affidatario non ha alcuna licenza di utilizzazione o di sfruttamento commerciale delle Informazioni Riservate.

Le previsioni del presente articolo non si applicheranno alle Informazioni Riservate che:

al momento della comunicazione siano di dominio pubblico o lo diventino successivamente, senza che l'Affidatario si renda inadempiente al Contratto;

ii. al momento della comunicazione siano già conosciute dall'Affidatario, purché tale ricezione non sia stata fraudolentemente ottenuta o non sia a sua volta sottoposta a obbligo di riservatezza;





Città metropolitana
di Roma Capitale

Hub 1 - Dipartimento V - "S.U.A. e Contratti"
Il Direttore
Dott. Paolo Berno

- iii. al momento della comunicazione siano già conosciute dall’Affidatario, in quanto precedentemente trasmesse da un terzo, legittimato a farlo e non vincolato ad un obbligo di riservatezza relativo all’utilizzazione o comunicazione di tali informazioni;
- iv. l’Affidatario sia obbligato a comunicare o divulgare in ottemperanza ad un ordine legittimo di qualsiasi Autorità Pubblica, sempreché, in tal caso e ove detta Autorità Pubblica non lo vieti, il Affidatario ne dia immediata notizia scritta alla Committente.

16. Altre clausole

Per tutto quanto non espressamente previsto si rimanda alla normativa vigente.

Per accettazione

IL DIRETTORE

Dipartimento V “Appalti e Contratti”

Dott. Paolo Berno

ITA srl
Dott. VIGLINO GIAN ANDREA
Sottoscritto digitalmente

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



Direzione e Servizio 1 del Dip. V
"Appalti e contratti"
ISO 37001:2016
(certificato n. 1401.2024)

Viale Giorgio Ribotta, 41/43 - 00144 Roma
Piano 20- stanza 11
Tel. 06/67663466-2402-4910
E-mail: appalticontratti@cittametropolitanaroma.it
Pec: svilstrat@pec.cittametropolitanaroma.it